



22 MAG 1928 Anno VI EF.

1955

3773/0277

GUERRA

N. 168

Vittorio Emanuele III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

31

Re d'Italia

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 349, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito.

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo
Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario
di Stato per la Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

articolo unico:

I seguenti sottotenenti di complemento fanteria sono dimessi, d'autorità, dal
grado, per irreperibilità, ai sensi dell'art. 41. lettera b) n. 2. della predetta legge.

Rizzi

Mario

Segre

Vittorio

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che
sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma 4 marzo 1928. A.V.

Vittorio Emanuele III

M. Mussolini

Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



Residencia
de Estudiantes



REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI

Adde

- 5 GTU. 1928 ANNO VI

Reg. M. 62

Wiposi - Militari - Fog. M.

285

VISTO ALLA REGIONERIA

del Ministero della Giustizia

Roma, li 19. 8 1928

Il Capo Regioneria
G. De Bono



Ministero della Guerra

DIREZIONE GENERALE PERSONALE UFFICIALI

DIVISIONE Disciplina

Roma, 1935 A

Relazione a Sua Maestà

OGGETTO - Tenente di fanteria complemento in congedo FACCI Giuseppe.
Perdita del grado per perdita della cittadinanza italiana.

S I R E,

Il tenente di fanteria di complemento in congedo

FACCI Giuseppe,

residente in San Francisco di California - ha acquistata la cittadinanza americana fin dal 1° aprile 1935.

Avendo così implicitamente perduta quella italiana, egli è venuto a trovarsi nella condizione di dover perdere il grado per perdita della cittadinanza italiana, a mente dell'articolo 82 n°4 della legge 16 giugno 1935, n°1026 sullo stato degli ufficiali.

In tal senso ho preparato l'unito schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

IL MINISTRO